



PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI CORNIGLIO



AMBITO ESTRATTIVO DI RIVIDULANO
 PIANO DI COLTIVAZIONE NELL'AREA
 DI PROPRIETA' DI COSTA CALCESTRUZZI srl
 IN LOCALITA' RIVIDULANO (CORNIGLIO – PR)
 TRA IL km 8+900 E km 9+500 DELLA S.P. N.84

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE :**COSTA CALCESTRUZZI SRL**

V. Frantoio N.13
 Località Pastorello
 (Langhirano -PR)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE :**RTP**

Dott. Ing. M. PUCCINELLI
 Ordine Ingegneri della Provincia di Parma n. 1366

Dott. Ing. A. IASONI
 Ordine Ingegneri della Provincia di Parma n. 1653



GEODE s.c.r.l.
 Via Giuseppe Botteri, 9 - 43122 PARMA
 tel. 0521/257057 fax. 0521/921910
 Dott. Geol. Giancarlo Bonini

TITOLO ELABORATO :**VARIANTE SPECIFICA AL PAE**

Relazione illustrativa – proposta di Norme Tecniche di Attuazione – Scheda
 progetto Ambito Ac74

NOME FILE		REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
IG21_001_RVLN_E_REL_XX002_R001_A.DOC		A	-- DI --	---
CODICE ELABORATO				
I G 2 1 0 0 1 R V L N E R E L X X 0 0 2 R 0 0 1				
A	Emissione	22/02/2021	CONTINI,COSTA	IASONI,PUCCINELLI BONINI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO DIS.	CONTROLLATO PROGETTISTA APPROVATO RESP. DI SETTORE

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	4
1. Sintesi degli obiettivi della variante specifica al PAE.....	4
PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	8
TITOLO I. Principi e disposizioni generali	8
Art.1. Finalità e contenuti del piano	8
Art.2. Funzioni del piano.....	8
Art.3. Validità temporale del piano	9
Art.4. Ambito di applicazione delle norme	9
TITOLO II. Modalità di attuazione del piano	9
Art.5. Modalità e procedure d'attuazione	9
Art.6. Ambito di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale	10
Art.7. Autorizzazione convenzionata	11
Art.8. Convenzione	11
Art.9. Varianti al Piano di Coltivazione e/o al Progetto di Sistemazione	12
Art.10. Decadenza	12
Art.11. Revoca e sospensione	13
Art.12. Adempimenti relativi alla LR18/2016.....	13
Art.13. Poli sovracomunale e ambiti estrattivi vincolati	13
TITOLO III. Attività di verifica e controlli.....	14
Art.14. Attività di verifica dei quantitativi estratti	14
Art.15. Autorizzazione e denuncia di esercizio	14
Art.16. Polizia mineraria e igiene ambientale	15
Art.17. Rete di punti quotati	15
Art.18. Relazione annuale sulle attività estrattive	15
Art.19. Sanzioni	15
TITOLO IV. Direttive per la coltivazione della cava.....	15
Art.20. Distanze di rispetto	15
Art.21. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua	17
Art.22. Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.....	17
Art.23. Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza	17
Art.24. Decorticazione e conservazione del terreno vegetale.....	18
Art.25. Depositi di materiali di scarto di coltivazione	18
Art.26. Modalità di coltivazione	19
Art.27. Fossi di guardia e reticolo di drenaggio	19
Art.28. Apertura di nuovi fronti di scavo.....	19
Art.29. Pendenze delle scarpate e del fronte di scavo.....	20
Art.30. Tutela degli acquiferi sotterranei.....	20
Art.31. Richiesta di trasformazione del bosco	20
Art.32. Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico.....	20
Art.33. Rinvenimento di ordigni bellici	20
Art.34. Strade di accesso -polverosità.....	21
Art.35. Viabilità di accesso	21
Art.36. Mezzi in entrata ed uscita dalla cava	21
Art.37. Inadeguatezza della rete viaria	22
Art.38. Contenimento del rumore	22
Art.39. Reti e programmi di monitoraggio ambientale.....	22
Art.40. Discariche	22
Art.41. Impianti mobili di prima lavorazione degli inerti ed attrezzature di servizio	23

Art.42.	Direttore responsabile	23
TITOLO V.	Modalità di sistemazione finale delle cave	24
Art.43.	Finalità e modalità generali.....	24
Art.44.	Termini dei lavori e garanzia fidejussoria	25
Art.45.	Recupero naturalistico	25
Art.46.	Recupero tecnico-funzionale	26
Art.47.	Materiali ammessi per i ritombamenti	26
Art.48.	Termine e collaudo dei lavori di sistemazione finale	26
Art.49.	Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale	26
Art.50.	Rinvenimento e smaltimento rifiuti	27
TITOLO VI.	Impianti di recupero e trattamento degli inerti	27
Art.51.	Impianti temporanei di trattamento degli inerti	27
SCHEDA PROGETTO.....	28

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**1. Sintesi degli obiettivi della variante specifica al PAE**

L'ambito è stato individuato all'interno della variante parziale al PIAE di Parma (approvata dal C.P. n°13 del 07/07/2017) ai fini di sopperire alla necessità di inerti per opere di mitigazione dell'assetto idrogeologico del territorio, rispondendo inoltre alla necessità di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante posto a monte della SP 84 di Carobbio, gravato da anni da una marcata instabilità della coltre detritica superficiale, alimentata dalla scarpata rocciosa presente a monte. Le operazioni di coltivazione della cava e le opere di messa in sicurezza del versante ad essa connesse andranno a salvaguardia della strada provinciale che ne costituisce il limite sul lato settentrionale.

In merito alle esigenze di messa in sicurezza del versante :

- a seguito di specifica richiesta formulata dal Servizio Viabilità della Provincia (Prot. n.14789 del 05/03/2013) di messa in sicurezza del versante ricadente nella proprietà di COSTA CALCESTRUZZI Srl ubicato in adiacenza al tratto di strada Provinciale n.84 di Carobbio tra le progr. km 8+900 e 9+500 (in località Rividulano in comune di Corniglio, provincia di Parma) la proprietà ha incaricato uno studio di "analisi di criticità geomorfologiche" del versante al fine di valutare le condizioni di potenziale rischio presenti per la tutela della proprietà e del transito in sicurezza della S.P. stessa che corre alla base del versante;
- dallo studio specialistico svolto è emerso che l'area perimetrata dalla cava è attualmente soggetta a condizioni di rischio potenziale di caduta massi.
- nel corso di tale studio, sono state identificate 3 zone di provenienza dei blocchi, che differiscono per tipologie di eventi, dimensione dei blocchi e altezze di caduta.

In particolare, dalle analisi di rischio contenute nello studio citato, si rileva che il tratto di strada provinciale adiacente all'area ora inserita nel PIAE è particolarmente esposto a rischio di raggiungimento di blocchi per crollo/rotolamento lungo il pendio di monte, tale da richiedere una bonifica di quest'ultimo.

L'individuazione dell'ambito estrattivo Rividulano in Comune di Corniglio, finalizzato al reperimento di inerti non pregiati, necessari per attuare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Val Parma e Val Cedra, può assumere quindi il ruolo di strumento operativo per la messa in sicurezza del versante interessato, a salvaguardia della viabilità provinciale ad esso sottostante.

Il PIAE, nella relazione illustrativa riporta inoltre quanto segue:

Il duplice ruolo della previsione estrattiva di Rividulano trova ragione e coerenza anche ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato 10 "Linee Generali di Assetto Idraulico ed Idrogeologico" delle Norme di Attuazione del PTCP vigente, avente valore ed effetti di PAI ai sensi dell'Intesa di cui all'art. 57 del D.L.gs n. 112/1998 e art. 21 della L.R. 20/2000 e smi, dove l'utilizzo delle attività estrattive, vincolate alla realizzazione di progetti di sistemazione, viene individuato come misura strutturale di tipo intensivo per la mitigazione dei diversi fenomeni di dissesto ed in particolare come elemento di controllo dell'influenza del corso d'acqua nei processi di destabilizzazione del versante stesso.

Il PIAE con la suddetta variante ha pertanto individuato l'ambito comunale vincolato AC74-Rividulano, integrando l'elaborato P2 del PIAE 2008 con la scheda progettuale relativa all'ambito stesso.

L'area di intervento è ubicata all'interno dei terreni di proprietà della ditta COSTA Giuseppe Calcestruzzi s.r.l. che ha sede in via Frantoio 13, 43013 Langhirano (PR).

L'ambito si configura per tipologia come di "cava di montagna".

La qualità mineraria della materia prima - rappresentata da massi ciclopici e blocchi per opere di mitigazione del rischio idrogeologico e da blocchi, ciottoli e materiali più fini da poter impiegare come materiale pregiato per frantoio- consente utilizzi vari sia per fini di edilizia privata e pubblica sia per opere pubbliche e private, in risposta al fabbisogno individuato dal PIAE di tali inerti.

Il Comune di Corniglio ha riconosciuto preliminarmente l'interesse pubblico dell' "Intervento Estrattivo finalizzato alla stabilizzazione del versante prospiciente la S.P. n.84 di Carobbio in località Rividulano, Comune di Corniglio (PR)" con lettera registrata al prot. n° 169 del 11/01/2021 a firma del sindaco, individuando il PAUR procedura ai fini dell'attuazione dell'intervento.

In ottemperanza alle previsioni del PIAE ed in applicazione dell'art. 21 della L.R. 04/2018, ritenendo che sussistano le motivazioni e condizioni di pubblica utilità del progetto presentato, il provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

La ditta proponente ha quindi predisposto la **documentazione inerente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** dove è anche **ricompresa la presente documentazione che costituisce Variante Specifica al Piano delle Attività Estrattive (PAE)** del comune di Corniglio.

Il comune di Corniglio è attualmente dotato di Piano delle Attività Estrattive.

La presente variante specifica al PAE è relativa quindi all'ambito di nuovo inserimento Rividulano del quale ne definisce la perimetrazione come riportata all'interno della tavola IG21_001_RVLN_E_PLA_XX002_G001_A. Rispetto alla perimetrazione di PIAE dell'ambito AC74 contenuta nella scheda progettuale, riportata all'interno della relazione illustrativa della Variante PIAE (approvata con Del. C.P. n°13 del 07.04.2017), **la perimetrazione di PAE** esclude, nel settore nord occidentali, le porzioni interferenti con il Parco Regionale Valli Cedra e Parma, individuando il "perimetro di PAE della cava Rividulano".




Figura 1. Schema dei rapporti il limite di PIAE dell'ambito Rividulano AC74 e l'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma




Figura 2. Perimetro di PAE ambito AC74 Rividulano su base CTR Regione Emilia-Romagna (non in scala)

La variante specifica PAE presenta inoltre qui di seguito una proposta di NTA specifica per l'ambito in esame, che tiene conto degli aggiornamenti normativi e delle indicazioni specifiche per il sito. Infine la variante al PAE definisce la scheda norma dell'ambito Rividulano.

Per quanto riguarda il *quadro ambientale di riferimento*, la *sintesi del quadro programmatico* e la *valutazione della coerenza ambientale*, si fa riferimento a quanto riportato all'interno della Relazione Illustrativa della Variante al PIAE ed agli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA disciplinato agli articoli da 15 a 21 della L.R. 4/2018.

Il PAUR costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le opere di pubblica utilità a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa.

Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006: l'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ne dà comunicazione al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT.

PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**TITOLO I. PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI***Art.1. Finalità e contenuti del piano*

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 9 della Legge Regionale 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle Attività Estrattive" e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 17/1991), la presente variante specifica del Piano delle Attività Estrattive comunali (PAE) del Comune di Corniglio, disciplinato dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione (NTA), viene redatta in adeguamento alla Variante parziale 2015 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Parma (PIAE), approvata con DEL. C.P n°13 del 07.04.2017.

La variante è specifica e relativa all'ambito AC74 Rividulano.

Il PAE persegue l'obiettivo di contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di inerti sul territorio provinciale sia attraverso l'impiego delle risorse naturali, sia attraverso l'uso alternativo e sostitutivo di materie derivate da residui di processi produttivi, nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con la finalità generale di perseguire uno sviluppo ambientalmente compatibile in un quadro di risorse naturali non rinnovabili.

In particolare l'ambito Rividulano è stato individuato dalla suddetta Variante Parziale PIAE ai fini della stabilizzazione del versante sovrastante la viabilità provinciale (SP84), rendendo al contempo disponibili quantitativi di inerti non pregiati da destinarsi ad interventi di ripristino dei danni arrecati in Val Parma e Val Cedra dai diversi eventi calamitosi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

La presente variante specifica al PAE è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa, Proposta di Norme tecniche di attuazione e scheda norma ambito AC74 Rividulano (Elaborato: IG21_001_RVLN_E_REL_XX002_R001_A).
- Tavola: Corografia Individuazione ambito AC74 (Elaborato: IG21_001_RVLN_E_PLA_XX002_G001_A).

Art.2. Funzioni del piano

Per il perseguimento delle finalità elencate dal precedente art. 1, il PAE, giusto quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 17/1991, recepisce le localizzazioni dei nuovi poli estrattivi di valenza sovracomunale, nonché le localizzazioni dei nuovi ambiti estrattivi di valenza comunale effettuate dal PIAE, secondo le modalità previste dalle NTA di tale strumento. Tale operazione viene effettuata dal PAE variando transitoriamente la destinazione d'uso dei suoli prevista dal proprio strumento di pianificazione urbanistica vigente, attraverso la definizione di apposita zonizzazione e disciplinando gli interventi attraverso le presenti NTA, nonché attraverso prescrizioni particolari riportate nelle schede di progetto, strumenti che costituiscono parte integrante delle presenti NTA.

Il PAE comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della L.R. 17/1991, individua e definisce:

- le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6 della L.R. 17/1991, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/1991;
- le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
- le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
- le modalità di gestione;
- le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

Art.3. Validità temporale del piano

Il PAE e le relative varianti si basano sulla pianificazione sovraordinata di carattere pluriennale ed hanno validità giuridica a tempo indeterminato, e cioè fino alla completa attuazione degli interventi ivi pianificati ovvero fino all'entrata in vigore di successive varianti. Il Comune potrà adottare varianti specifiche e/o generali sia in adeguamento a varianti specifiche o generali del PIAE sia su iniziativa propria nel rispetto nelle norme vigenti.

Il PAE e relative varianti entrano in salvaguardia a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale: da allora fino alla loro data di efficacia, il Comune non darà seguito a previsioni che siano in contrasto con le disposizioni ivi contenute, giusto quanto disposto dalla normativa urbanistica vigente.

Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni convenzionate rilasciate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/1991 prima della data di adozione della variante disciplinata dalle presenti NTA. Tutte le nuove autorizzazioni convenzionate rilasciate dopo tale data, compresi i rinnovi autorizzativi di attività estrattive già autorizzate (ma escluse le proroghe di autorizzazioni vigenti concesse ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. 17/1991) dovranno adeguarsi ai contenuti della Variante disciplinata dalle presenti NTA.

Art.4. Ambito di applicazione delle norme

Il PAE e relative varianti disciplinano le attività estrattive su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per gli ambiti demaniali fluviali, giusto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 17/1991.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/1991, per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e/o utilizzare i materiali di cui al comma 3 dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, come modificato dalla L. 7 novembre 1941 n. 1360, svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.

In dette attività si intendono comprese anche le attività di prima lavorazione degli inerti e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.

Tutte le attività, gli impianti e le attrezzature possono essere esercitate od allocate esclusivamente all'interno delle zone individuate dalle relative schede di progetto e devono essere preventivamente oggetto di autorizzazione da parte del Comune.

TITOLO II. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO**Art.5. Modalità e procedure d'attuazione**

Il PAE comunale e relative varianti sono adottati ed approvati secondo le procedure previste dalla normativa regionale in materia urbanistica.

La pianificazione comunale dell'attività estrattiva è attuata mediante autorizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/81 e s.m.i. su parere della "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile", previo espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA o screening), come disciplinato agli articoli seguenti.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune è subordinato all'esame della documentazione amministrativa allegata alla domanda di autorizzazione presentata dal richiedente e dei relativi atti progettuali, da un Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS), ed alla acquisizione del parere della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come previsto dall'art. 11 della L.R. 17/1991. I contenuti del PCS sono stabiliti dall'art. 13 della L.R. 17/1991.

Tale parere potrà essere integrato da una relazione da parte dell'U.T. comunale sulla conformità del PCS con le presenti NTA, comprese le prescrizioni attuative particolari contenute nelle specifiche schede di progetto del PAE; nel corso di tale procedura, da svolgere nei tempi previsti dall'art. 14 della L.R. 17/1991, il Comune, anche sulla base delle eventuali richieste espresse dalla suddetta Agenzia Regionale, potrà richiedere integrazioni (con ciò interrompendo una sola volta i termini temporali della procedura amministrativa) e/o imporre modificazioni di progetto; in tal caso il parere di cui sopra sarà formulato sulla stesura integrata e/o modificata del PCS.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i., il Comune può concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono obbligatori nelle aree interessate da ambiti e poli estrattivi sovracomunali previsti dal PIAE e dovranno essere stipulati nell'ambito delle procedure di VIA, comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva.

Il Comune può dotarsi di un Programma di Attuazione del PAE che distribuisca, nell'ambito temporale di validità dello stesso, le quantità di materiali estraibili da ciascun polo in fasi annuali o pluriannuali, anche a specificazione del citato accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004. Tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, sono obbligatori nelle aree interessate da ambiti e poli estrattivi sovracomunali previsti dal PIAE e dovranno essere stipulati nell'ambito delle procedure di VIA di cui al successivo Art.13, comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva.

Il Comune vigilerà che vengano rispettate le quantità estraibili stabilite dal Programma per l'ambito estrattivo.

Art.6. Ambito di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale

Tutte le attività estrattive di nuovo insediamento, nonché gli interventi di ampliamento non ancora autorizzati, sono sottoposti alle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 4/2018, e più in particolare a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10, ovvero a procedura di VIA, nei modi e nei tempi previsti dagli articoli costituenti il Titolo III, secondo quanto stabilito dalle direttive regionali di cui all'art. 9 della suddetta legge.

Gli elaborati tecnici da sottoporre a procedura di screening e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) da sottoporre alla procedura di VIA sono redatti nei modi previsti rispettivamente dagli artt. 10 e 12 della L.R. 4/2018 nonché dalle suddette direttive regionali e vengono valutati secondo le procedure previste dagli articoli costituenti rispettivamente i Titoli II e III della suddetta legge.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della L.R. n° 4/2018, la competenza per l'espletamento delle procedure di Screening e V.I.A. è assegnata al Comune. Nel caso di interventi che interessino 2 o più comuni la competenza è della Regione Emilia-Romagna.

Tali procedure sono finalizzate, oltre che agli obiettivi fissati dalla suddetta legge regionale, anche alla verifica di conformità fra gli atti progettuali e le presenti NTA, ivi comprese le prescrizioni attuative particolari contenute nelle specifiche schede di progetto del PAE, e con gli indirizzi generali e prescrizioni particolari del PIAE. Le spese istruttorie relative alla procedura di VIA sono a carico del proponente, giusto quanto disposto dall'art. 31 della L.R. 4/2018.

Qualora il PCS sia sottoposto a procedura di VIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 4/2018 in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Il PAUR comprende il Provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi.

Il PAUR costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore in caso di opere pubbliche o di pubblica utilità, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa.

Art.7. Autorizzazione convenzionata

Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, sulla base della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i. su parere della "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

L'autorizzazione, rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile", è subordinata al possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari. La domanda viene presentata al responsabile dell'ufficio comunale competente, il quale la trasmette entro 15 giorni all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune di pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto (art.14 LR17/91 e smi).

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni; il Comune può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate, ovvero per il corretto compimento delle modalità di sistemazione finale, purché per cause non direttamente imputabili alla ditta esercente.

L'autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Sindaco, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91.

La convenzione viene stilata secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n° 70 del 21.01.1992.

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si assume l'impegno di versare annualmente al Comune in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno.

Le somme versate al Comune sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27 della L.R. 17/91, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.

La convenzione, approvata dalla Giunta comunale e sottoscritta dalle parti, è efficace e impegnativa solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi senza autorizzazione comunale integrativa, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i. l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima agli Uffici comunali competenti, all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L.

Art.8. Convenzione

Il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla stipula di apposita Convenzione fra l'Amministrazione comunale ed il soggetto richiedente.

La Convenzione è valida ed efficace per l'intero arco temporale previsto dall'atto autorizzativo. Essa dovrà essere formulata in conformità allo Schema-tipo approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n° 70 del 21/1/1992 (vedere Allegato 3 delle presenti N.T.A.) ed inoltrata in bozza a cura del richiedente unitamente alla domanda di Autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n° 17/1991, la Convenzione è lo strumento contrattuale mediante il quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione delle opere di collegamento viario della cava con la viabilità pubblica;

- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione dei contenuti fissati dal P.C.S.;
- d) alla corretta esecuzione degli interventi previsti dal P.C.S. nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini temporali indicati nell'atto autorizzativo;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione stessa.

La Convenzione medesima dovrà inoltre prevedere l'assunzione dell'impegno da parte del titolare della Autorizzazione al versamento annuale all'Amministrazione comunale, in unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità di esercizio, di una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'esercizio di competenza, in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n° 17/1991 e s.m.i. (Deliberazione Giunta della Regione Emilia Romagna n° 2073 del 23 dicembre 2013).

In conformità con quanto disposto dall'art. 12 comma 4 della L.R. n° 17/1991 e s.m.i., la proposta di Convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Responsabile del procedimento provvede alla stipula della Convenzione e al rilascio della Autorizzazione.

La Convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area oggetto di richiesta di Autorizzazione.

Art.9. Varianti al Piano di Coltivazione e/o al Progetto di Sistemazione

Eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera saranno ammesse esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'esercente l'attività estrattiva e purché non prevedano variazioni della perimetrazione delle zone e/o modificazioni delle geometrie di progetto tali da comportare aumento dei volumi di materiali litoidi utili originariamente autorizzati e/o tali da pregiudicare la sistemazione finale; in questo caso le varianti richieste dall'esercente l'attività estrattiva saranno autorizzate direttamente dal Comune.

Copia degli atti tecnici relativi alle varianti in oggetto saranno tempestivamente trasmesse per conoscenza all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'A.U.S.L. territorialmente competente.

Qualsiasi altra variante al PCS sarà considerata come un nuovo atto progettuale da autorizzare secondo le procedure previste dalla L.R. 17/1991.

Art.10. Decadenza

Il responsabile del servizio comunale competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione (di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91);
- 2) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- 3) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il responsabile dell'ufficio comunale competente diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il responsabile del servizio comunale competente valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Art.11. Revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale vigila sulle attività estrattive provvedendo alla sospensione della medesima, previa contestazione degli addebiti all'esercente, sia nel caso di attività abbandonata o scarsamente sviluppata, sia nel caso di infrazioni alle condizioni della presente normativa.

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.

La revoca è disposta con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio comunale competente, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive. Ricorrendo le condizioni, viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente, il responsabile dispone le modifiche che risultano necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 2, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art.12. Adempimenti relativi alla LR18/2016

In adempimento della L.R. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" i soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 17/1991 trasmettono all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. Il Comune, anche su segnalazione dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese ed un massimo di sei mesi qualora:

- a) risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
- b) risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'art. 36, comma 1 della L.R. 18/2016.

Art.13. Poli sovracomunale e ambiti estrattivi vincolati

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della L.R. 17/91 e dell'art. 54 del P.T.C.P. si considerano poli e ambiti estrattivi di valenza sovracomunale le previsioni estrattive che per dimensione, potenzialità e criticità delle componenti ambientali interessate, nonché per particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte, manifestano i loro effetti a scala di bacini intercomunali. In conformità con i contenuti della Circolare dell'Assessorato Ambiente della R.E.R. Prot. n. 4402/191 del 10 giugno 1992 (*Criteri per la formulazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive*), gli ambiti di cui sopra sono identificati dal P.I.A.E. come Poli estrattivi sovracomunali, quando presentano una potenzialità estrattiva superiore a 200.000 m³ (ovvero a 500.000 m³ se ubicati in zone prive di vincoli ambientali) ed Ambiti estrattivi vincolati negli altri casi.

La specificazione progettuale dei Poli ed Ambiti vincolati individuati dal P.I.A.E. è definita dal P.A.E. comunale, nei limiti areali stabiliti nella Carta degli Scarti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e direttive contenute all'articolo 12 delle NTA di PIAE di seguito riportate:

- a) divieto a svolgere attività estrattive nei:
 - boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
 - boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
 - boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
 - boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;

- b) sviluppare prioritariamente il riassetto, adeguamento, riduzione e recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, cercando così di favorirne il recupero, limitando al massimo il consumo di nuove porzioni di territorio;
- c) nelle aree interessanti aree contigue dei parchi di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 o progetti di tutela e valorizzazione, le attività estrattive dovranno essere finalizzate alla realizzazione degli interventi di restauro ambientale, secondo le modalità previste dagli specifici strumenti di pianificazione;
- d) dovrà essere favorita l'omogeneità nelle modalità di coltivazione e la compatibilità tra le diverse tipologie di recupero finale delle aree di cava;
- e) dovranno essere privilegiate le localizzazioni con una:
- favorevole presenza di rete viaria;
 - vicinanza ai luoghi di maggiore utilizzo finale della risorsa;
 - vicinanza agli impianti di lavorazione;
 - ove compatibile con la destinazione finale, priorità alle previsioni che prevedono la realizzazione di invasi e bacini ad uso plurimo, nonché bacini di laminazione delle piene, ai sensi e in armonia con le disposizioni del PTCP (approfondimento in materia di Tutela delle Acque);
 - sufficiente distanza dai centri abitati;
 - assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).

TITOLO III. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLI

Art.14. Attività di verifica dei quantitativi estratti

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri uffici, oppure, previo apposito accordo o convenzione con personale esterno, per la verifica dei quantitativi estratti. Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato.

Art.15. Autorizzazione e denuncia di esercizio

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune ne informa tempestivamente il Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio precisando in particolare: l'intestatario della stessa, la denominazione e l'ubicazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie (m²) ed i volumi di scavo (m³) previsti e gli estremi dell'atto di autorizzazione.

Ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs. 624/96 l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima agli Uffici comunali competenti, all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo posta elettronica certificata e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi dell'autorizzazione di cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai sensi di legge.

Art.16. Polizia mineraria e igiene ambientale

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 17/91 e s.m.i. le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, mentre quelle in materia di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro alle A.U.S.L..

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Regione e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute previsto all'art. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell'art. 52 dello stesso decreto.

Art.17. Rete di punti quotati

Al fine del controllo, la cava sarà dotata di una serie di punti quotati e fissati in modo inamovibile. L'area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo caposalda inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione. Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposalda di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione.

Art.18. Relazione annuale sulle attività estrattive

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art.19. Sanzioni

Fatta salva la violazione delle norme di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59, in caso di violazioni dell'autorizzazione e della convenzione estrattiva, nonché per violazioni alle prescrizioni riportate nelle presenti norme, richiamate o meno integralmente o parzialmente nella convenzione stessa, si applicano le disposizioni della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i..

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i..

TITOLO IV. DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA**Art.20. Distanze di rispetto**

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e s.m.i., "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", come di seguito riportato.

Senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 metri:

- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 metri:
- da strade di uso pubblico carrozzabili;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche
 - da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 metri:
- da ferrovie;
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua;
 - da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."

Devono inoltre essere rispettate le seguenti distanze:

- 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato, come definito dallo strumento urbanistico vigente;
- 20 metri dai canali irrigui;
- 20 metri da collettori fognari;
- 50 metri da autostrade e viabilità primaria;

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C..

In sede di progettazione attuativa, eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze.

Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

La concessione della **deroga** alle distanze di rispetto stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 s.m.i. spetta al competente Ufficio Regionale, sentiti gli Enti proprietari, gestori o competenti per le opere, infrastrutture ed elementi naturali elencati. L'Ente competente potrà esprimersi solamente in seguito al rilascio autorizzativo da parte del Comune, talché il P.C.S. dovrà prevedere la proposta di riduzione delle distanze di rispetto e l'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti relative alle fasce di rispetto sopra elencate, con la formula "fatto salvo l'ottenimento della concessione di deroga alle distanze di rispetto".

Il parere sulla concessione della deroga alle distanze di rispetto da edifici o altri manufatti e da fognature pubbliche compete al Comune, verificata la disponibilità degli enti proprietari o gestori, talché la proposta di riduzione di tali distanze dovrà essere prevista dal P.C.S.

Inoltre, in tutti i casi, il ciglio superiore degli scavi dovrà essere mantenuto a non meno di 5.0 m dal perimetro di P.A.E., al fine di consentire l'installazione della recinzione, l'esecuzione dei fossi di guardia, di agevolare l'ispezione dei fronti di scavo e di evitare il più possibile l'accidentale coinvolgimento di terreni non ricompresi fra quelli autorizzati.

Art.21. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Fatto salvo quanto riportato nell'articolo precedente ed in conformità alle specificazioni dettate dal P.I.A.E., le attività estrattive nelle fasce contermini ai corsi d'acqua sono regolamentate nel rispetto del P.T.C.P. e del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Art.22. Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni del P.T.C.P. (approfondimenti in materia di Tutela delle Acque) elaborato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona di rispetto delle captazioni destinate al consumo umano non sono ammesse attività estrattive in connessione con la falda.

Art.23. Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40; la cava è protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

In considerazione di situazioni di particolare inaccessibilità o di altre prerogative ambientali dei luoghi, potranno, in sede autorizzativa, essere concesse deroghe alla precedente disposizione, riportando nel PCS e nella successiva convenzione le specifiche modalità esecutive; in tali situazioni e per i soli tratti specificati, la recinzione potrà essere realizzata con modalità diverse o essere sostituita da adeguati sistemi segnaletici continui.

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trapiantare quello precedente e quello successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata all'autorizzazione.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni e integrazioni) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Agli accessi alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune territorialmente competente;
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna (ove pertinente);
- Denominazione della cava;
- Ditta esercente e relativi recapiti telefonici;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- Estremi dell'atto autorizzativo;

- Scadenza autorizzazione convenzionata.

L'esercente l'attività estrattiva dovrà mantenere in perfetta efficienza tutte le opere di cui sopra per l'intera durata dell'intervento.

Presso la cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione comunale;
- convenzione;
- piano di coltivazione e di sistemazione finale;
- eventuali provvedimenti sindacali;
- registro delle prescrizioni del Direttore Responsabile;
- DSS e Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

Art.24. Decorticazione e conservazione del terreno vegetale

Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze, in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza, con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

La scopertura del terreno vegetale deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente all'interno dell'area autorizzata, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione, qualora le modalità del ripristino lo prevedano.

Art.25. Depositi di materiali di scarto di coltivazione

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione siano intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve esserne data immediata comunicazione al Comune, specificandone la natura e la consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui alla Convenzione estrattiva. I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

Nel caso di materiali diversi da quelli autorizzati, ma commerciabili, si intende confermato l'onere previsto per gli inerti oggetto dell'autorizzazione estrattiva, in conformità alle tariffe stabilite della Giunta regionale.

Lo stoccaggio ed il riutilizzo degli scarti estrattivi al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Gli scarti estrattivi, se non diversamente previsto dal piano di sistemazione finale autorizzato, possono essere riutilizzati per ritombamenti e ripristini finali di altre cave: si applicano in tal caso, per quanto di competenza, le disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 117/2008 e DPR 120/2017).

Art.26. Modalità di coltivazione

L'attività estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.

L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute sulle schede progettuali, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) nelle cave di monte la coltivazione potrà procedere a gradoni o a piano inclinato; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso. L'arretramento dei fronti di scavo non dovrà di norma arrivare ad interessare la parte sommitale del rilievo, in modo da non modificarne l'altezza. Se la lunghezza del piano inclinato è superiore a 20 metri, esso dovrà essere interrotto da gradoni di adeguata pedata e debolmente inclinati verso monte per impedire che le acque di ruscellamento assumano eccessiva velocità provocando fatti erosivi.
- b) la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere attuato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo e completato al termine della stessa;
- c) il ciglio superiore dello scavo dovrà essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;
- d) è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
- e) le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo.

Art.27. Fossi di guardia e reticolo di drenaggio

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

L'area di cava dovrà essere dotata di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento, composto da una rete drenante esterna che circondi il perimetro di cava, e di un sistema interno, sviluppato sui versanti, sulle aie e sui piazzali.

La rete di allontanamento delle acque dovrà essere effettuata con apposite scoline e collettori e dovranno sempre possedere una sezione utile adeguata al deflusso di massima piena teorica, calcolata per il bacino sotteso a monte; essi dovranno, inoltre, essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza, anche eventualmente con l'impiego di appositi manufatti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

La rete di regimazione delle acque superficiali dovrà essere tale da limitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi sulle stesse.

Art.28. Apertura di nuovi fronti di scavo

Il piano di coltivazione della cava dovrà essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

Art.29. Pendenze delle scarpate e del fronte di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito al recupero finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo dovranno essere stabilite in fase progettuale, in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità eseguite sulla base di prove in sito e di laboratorio.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio di cui al precedente articolo 16, il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all'attività denunciata, contenente la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS). La RSFS dovrà essere aggiornata annualmente, in funzione del progredire dell'attività di scavo.

Art.30. Tutela degli acquiferi sotterranei

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acque sotterranee o superficiali o provenienti da acquedotto nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell'art. 103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica all'atto della richiesta di autorizzazione.

Lo smaltimento dei liquami zootecnici o di fanghi di depurazione è vietato in tutte le aree di cava attive o non ripristinate.

Art.31. Richiesta di trasformazione del bosco

E' consentita la rimozione della vegetazione esclusivamente per quanto sarà strettamente indispensabile per l'esecuzione dell'attività estrattiva nel sito, previa specifica autorizzazione delle autorità competenti in materia di patrimonio boschivo e forestale.

In particolare in fase autorizzativa sarà necessario procedere alla richiesta di trasformazione del bosco, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 549/2012 e n. 1287/2012.

Art.32. Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento alla autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.

Art.33. Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà

essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.

Art.34. Strade di accesso -polverosità

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, in sede di progettazione estrattiva, di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento dei polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso alla cava dalla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Art.35. Viabilità di accesso

Nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale la Ditta esercente deve provvedere ad individuare la viabilità d'accesso alla cava, indicando le strade pubbliche percorse dai mezzi di cava in ingresso ed in uscita.

La Ditta deve altresì individuare una viabilità d'emergenza utilizzabile dai mezzi di soccorso, nel caso che la viabilità d'accesso ordinaria risulti inutilizzabile.

In fase autorizzativa, laddove le necessità viabilistiche lo rendessero necessario od opportuno, il competente servizio comunale, di concerto con le ditte esercenti l'attività estrattiva e con l'ente proprietario dell'infrastruttura, ricercherà accordi con i comuni limitrofi per individuare modalità di gestione condivise delle strade interessate dagli automezzi a servizio delle cave.

Le viabilità di accesso e di allontanamento dei materiali estratti, come individuate ed approvate dal Comune nell'ambito del piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, non potranno essere modificate dalla ditta esercente, se non previa approvazione del Comune.

La loro manutenzione, inoltre, dovrà essere a carico dell'Esercente. L'immissione della viabilità di cava in quella ordinaria andrà realizzata secondo criteri di sicurezza stradale, curando in particolare dimensioni, forma ed intervisibilità degli accessi carrai, nonché l'installazione di opportuna segnaletica stradale.

L'Esercente l'attività estrattiva è tenuto ad evitare in ogni modo che mezzi in uscita ed entrata nell'area di cava imbrattino le strade pubbliche; nel caso ciò accidentalmente avvenga nonostante le precauzioni anzidette, esso deve farsi carico della tempestiva pulitura della superficie stradale pubblica.

Art.36. Mezzi in entrata ed uscita dalla cava

Ogni mezzo carico in uscita dal cancello della cava deve essere dotato del telone di copertura del cassone; è vietato il transito sulla rete viaria pubblica di mezzi sprovvisti di tale attrezzatura. Nell'ambito della procedura di VIA dovrà essere valutata la necessità di disporre nell'area di cava di impianti atti alla pulizia del mezzo in uscita, al fine di evitare la lordatura delle strade pubbliche.

Il mezzo in uscita non può immettersi sulla viabilità pubblica finché siano presenti fenomeni di gocciolamento o perdita di liquidi e materiale dal cassone di carico.

Il conducente del mezzo, prima di uscire dal cancello di cava, dovrà:

- a) effettuare la copertura del carico col telone;
- b) provvedere, se necessario, alla umidificazione del carico al fine di evitare il diffondersi di polveri;
- c) accertarsi della pulizia del cassone, delle ruote ed assali del mezzo di cava, al fine di non lordare o imbrattare le strade e quindi nel caso non siano puliti provvedere alla pulizia.

Per i mezzi in uscita, la Ditta esercente ha l'obbligo di:

- informare l'autista di quanto prescritto nel presente articolo;
- apporre in prossimità dei cancelli di cava un cartello riportante le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo;
- comunicare all'autista il corretto percorso che dovrà seguire con il suo mezzo in funzione della destinazione prevista del materiale di cava, in base ai tragitti indicati nell'autorizzazione convenzionata;
- agevolare il compito degli autisti, anche predisponendo idonei cartelli direzionali e aree di sosta attrezzate.

Art.37. Inadeguatezza della rete viaria

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune e/o la Provincia, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale ed alla idoneità dei manufatti stradali, presenza di curve o incroci pericolosi, ecc.) può imporre alla Ditta esercente, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa.

Nei casi in cui si preveda l'insorgenza di significativi impatti sui flussi di traffico esistenti, la convenzione dovrà definire anche i percorsi che gli automezzi pesanti dovranno compiere, nonché le fasce orarie in cui sarà consentito il transito degli stessi, al fine di limitare gli impatti generati dal traffico di cava.

Art.38. Contenimento del rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art.39. Reti e programmi di monitoraggio ambientale

Fatto salvo quanto prescritto nelle Schede di progetto, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni. In fase di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 4/2018 (PAUR) dovrà essere valutata, in accordo con le autorità competenti, la necessità di effettuare una misurazione del **rumore di fondo** dell'area nei punti più significativi, cioè nelle aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili; dovrà altresì, se ritenuto necessario, essere prevista in fase progettuale l'attuazione di adeguate misure mitigative. Qualora i dati rilevati mostrassero l'instaurarsi di situazioni di rischio ambientale e per la salute degli operatori e della popolazione eventualmente residente, i punti utilizzati per la misurazione del livello di rumore di fondo entreranno a far parte di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti sia durante le fasi preliminari dei lavori, sia dopo l'esecuzione delle opere per la mitigazione del rumore. Il monitoraggio potrà cessare solo quando i dati raccolti durante un numero significativo di campagne dimostrassero inconfutabilmente la riduzione del Leq entro valori compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione e della fauna.

In fase di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 4/2018 (PAUR) dovrà essere verificata, in accordo con le autorità competenti, la necessità di effettuare una valutazione della **presenza di polveri** nei punti più significativi dell'area, cioè nelle zone verosimilmente più a rischio di concentrazione delle polveri generate dall'attività delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili; dovrà altresì, se ritenuto necessario, essere prevista in fase progettuale l'attuazione di adeguate misure mitigative. Qualora i dati rilevati mostrassero l'instaurarsi di situazioni di rischio ambientale e per la salute degli operatori e della popolazione eventualmente residente, i punti utilizzati per la misurazione della concentrazione delle polveri entreranno a far parte di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti sia durante le fasi preliminari dei lavori, sia dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione. Il monitoraggio potrà cessare solo quando i dati raccolti dimostrassero inconfutabilmente il raggiungimento di condizioni compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione, della fauna, della vegetazione spontanea e delle colture.

Art.40. Discariche

Nelle aree di cava è vietata la discarica indiscriminata di materiali e rifiuti di qualsiasi genere. La destinazione delle cave per discariche è regolata dal D.Lgs. 152/06, nonché dal Piano provinciale di settore (PPGR).

Per ciò che riguarda lo stoccaggio, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti estrattivi, sono applicate le disposizioni del D.Lgs. 117/08.

Art.41. Impianti mobili di prima lavorazione degli inerti ed attrezzature di servizio

Ogni manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, potrà essere solo di carattere temporaneo e dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Gli impianti mobili di prima lavorazione potranno essere collocati nelle aree di cava, ma dovranno essere rimossi al termine dello sfruttamento della cava entro i termini fissati dall'autorizzazione convenzionata.

La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non potrà essere superiore a 100 m² per ciascun piano di coltivazione autorizzato. Gli stessi dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate monopiano, ovvero in muratura, purché demoliti e/o rimossi entro i termini fissati dall'autorizzazione.

Art.42. Direttore responsabile

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e s.m.i. ed all'art. 20 del DLgs 624 del 24/11/1996 rispettare e far rispettare le norme e disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché far rispettare le norme del P.A.E. e le prescrizioni del Piano di coltivazione ed al progetto di sistemazione e tutte le specifiche e prescrizioni degli atti progettuali depositati e delle relative autorizzazioni. Qualora il Direttore Responsabile ravvisasse elementi di rischio per l'incolumità o la salute delle maestranze e/o della popolazione, insorgenti a seguito di situazioni non prevedibili dalla progettazione, in particolare riguardanti la stabilità dei fronti di scavo dovute per esempio a rilevanti cambiamenti delle caratteristiche litologiche, giaciture, strutturali (stato di fratturazione) e/o di imbibizione del giacimento, egli dovrà sospendere autonomamente l'attività ed avvisare tempestivamente il Comune, il quale, a fronte di situazioni particolarmente preoccupanti, imporrà la riprogettazione delle geometrie dei fronti, basata sui nuovi fatti emersi.

La nomina del direttore responsabile, di cui all'art.13 della L.R.17/91 e agli artt.6 e 28 del DPR 128/59, dovrà essere comunicata all'Agenzia Territoriale per la Sicurezza Ambientale e la Protezione Civile, nei termini e nel rispetto degli indirizzi emanati da tale ente.

TITOLO V. MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE**Art.43. Finalità e modalità generali**

La sistemazione finale dell'area di cava deve riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione (si parlerà in questo caso di ripristino), oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico (si parlerà in questo caso di recupero).

Le modalità specifiche di sistemazione finale della cava varieranno in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, storica ed ambientale del sito e si ispireranno a criteri di intervento omogenei e unitari, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

- il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine limo e argilla con percentuali superiori al 20%);
- i materiali di risulta vanno preferenzialmente utilizzati per il recupero ambientale delle aree estrattive dismesse;
- un'attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, favorendo in tal caso il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.); va sottolineato a questo riguardo che la condizione principale per la riuscita del recupero delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
- per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
- soluzioni di costo maggiore quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) vanno limitate ai casi di effettiva necessità;
- al fine di una ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione sarà fatta di regola per lotti successivi; l'inizio del lotto dovrà essere contestuale all'avvenuto inizio delle operazioni di recupero del lotto precedente sfruttato;
- nel caso di aree estrattive localizzate all'interno di siti della Rete Natura 2000 occorrerà conformare le finalità del recupero/ripristino alle misure di conservazione previste dai piani di gestione degli stessi.

Le modalità di sistemazione finale possono prevedere sia il ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo produttivo agricolo, forestale, naturalistico, urbanistico, idraulico-fluviale, ecc.. Tali possibilità sono descritte nei successivi articoli e dovranno essere dettagliatamente definite dai P.A.E. comunali e dai loro strumenti attuativi, anche in conformità con gli indirizzi e le direttive del P.S.C..

Il progetto di sistemazione è presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione di coltivazione e dovrà contenere una serie di elaborati che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti e il contenimento della diffusione di polveri;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto di sistemazione finale affronterà:

- eventuali adattamenti delle soluzioni previste dal progetto di coltivazione (ad es. la disposizione dei lotti) per quanto riguarda i movimenti di terra e la regolazione delle acque di ruscellamento superficiale;
- gli aspetti relativi alla disposizione spaziale dei vari elementi dell'impianto rispetto al contesto, con particolare attenzione per le modalità di regolazione dei deflussi delle acque superficiali e per le condizioni di raccordo con la vegetazione naturale circostante;
- l'uso della vegetazione più consona alle locali caratteristiche floristiche del sito, anche adottando interventi di ingegneria naturalistica come complemento agli elementi strutturali.

Il progetto deve prevedere di regola la sistemazione dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante richiederà anche interventi su aree esterne che dovranno essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici. Il progetto di inserimento dell'intervento nel contesto ambientale avrà lo scopo di ottimizzare l'assetto architettonico, paesaggistico ed ecosistemico ad intervento ultimato sfruttando, ove possibile, la capacità dell'ambiente di mitigare le interferenze indesiderate prodotte dall'impatto sull'ambiente circostante stesso.

Art.44. Termini dei lavori e garanzia fidejussoria

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

A garanzia della sua fattibilità, il Piano di sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nel tariffario della Regione Emilia-Romagna e/o dei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

Le attività di sistemazione finale, per aree non più soggette ad interventi estrattivi devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione. Il collaudo da parte del Comune dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia del risultato del recupero. Oltre il termine previsto dall'autorizzazione il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionali di cui sopra, provvederà alla sistemazione dell'area.

E' facoltà del Comune, nell'ambito dell'autorizzazione convenzionata, prolungare i termini per la verifica ed il collaudo della funzionalità degli interventi di sistemazione finale a destinazione naturalistica eseguiti dalla ditta esercente, prolungando di conseguenza anche il termine della garanzia fidejussoria.

Art.45. Recupero naturalistico

Per recupero naturalistico si intende la creazione e/o ricostituzione dei caratteri di naturalità della zona di cava in relazione con l'ambiente circostante.

Nel caso delle cave di monte il recupero naturalistico contempla una sistemazione morfologica, consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto del materiale al piede del fronte e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali materiali in stato di instabilità precaria. Per operare il restauro in condizioni ottimali e proteggere la zona dal ruscellamento dell'acqua piovana e da fenomeni quali erosioni e dissesti geologici, dovrà essere attuato un idoneo sistema di drenaggio. Ultimato il sistema di drenaggio, è possibile dare inizio al recupero naturalistico ossia all'opera di rinverdimento. Questa dovrà in genere essere effettuata mediante il riporto sui gradoni di terreno vegetale, che sarà sottoposto ad idonea piantumazione prioritariamente con specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso non si possa procedere a piantumazione, dovranno essere usate idonee tecniche di inerbimento. Una particolare attenzione deve essere data alla disposizione delle specie arbustive ed arboree. E' opportuno ad esempio, ai fini del mascheramento, disporre le piante nel modo più naturale possibile evitando

sia accostamenti che creino contrasti cromatici, che insediamenti monospecifici. Onde evitare strutture troppo geometriche, è consigliabile invece rompere le linee dei gradonamenti alternando su ogni gradone alberi ed arbusti in modo da sfalsare le forme tra i gradoni contigui.

Per raccordare il versante con il piano orizzontale alla base della cava, è inoltre opportuna la piantumazione di arbusti seguiti nel tratto più vicino alla scarpata, dalla messa a dimora di specie arboree.

Art.46. Recupero tecnico-funzionale

Per recupero tecnico-funzionale si intende ogni attività di sistemazione finale della cava che finalizza le attività estrattive alla realizzazione di opere di interesse pubblico.

Art.47. Materiali ammessi per i ritombamenti

Per il ritombamento delle cave sono ammessi esclusivamente i materiali che possono essere utilizzati sulla base della vigente normativa in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e che dovranno comunque essere individuati e specificati nei P.A.E..

Ove le modalità di ripristino prevedano il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava, la sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno di scarto accantonato, purché ritenuto idoneo dagli enti di controllo.

Per il ritombamento dovranno utilizzarsi in prevalenza materiali terrosi di origine naturale, anche derivanti da operazioni di scavo e bonifica agraria, nel rispetto comunque della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., DPR 120/2017), nonché rifiuti estrattivi e/o scarti di estrazione di altre cave (D.Lgs. 117/08).

Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Art.48. Termine e collaudo dei lavori di sistemazione finale

Con la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, l'esercente dell'attività estrattiva si impegna all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'autorizzazione.

I lavori di sistemazione finale della cava devono essere ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo.

Oltre al termine previsto, o nel caso di sistemazione finale assente o carente, si provvederà comunque all'esecuzione dei lavori mancanti con intervento dell'Ente Pubblico, che si avvarrà delle garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e previste dalla stessa. A garanzia della fattibilità del ripristino o recupero, il Progetto di sistemazione finale presentato dalla ditta concessionaria deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, scorporato per lotti funzionali e comprensivo di IVA di legge, deve equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il ripristino in caso di inadempienza.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale; l'esito favorevole del collaudo, che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, al massimo annuale, permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

Art.49. Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale

In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti per il ripristino e il recupero delle aree scavate da parte della Ditta esercente, il proprietario del terreno concorre fino al limite del canone percepito dal titolare dell'autorizzazione. In caso di inadempienza il Comune provvede d'ufficio, facendo fronte agli oneri relativi attingendo alla garanzia fidejussoria e fino al 100% del canone del proprietario mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento. Eventuali oneri superiori all'ammontare della garanzia fidejussoria sono posti a carico del titolare dell'autorizzazione mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento.

Nel caso in cui, a seguito della istruttoria di collaudo dei lavori di sistemazione svolta dagli incaricati comunali nelle evenienze di cui all'articolo precedente, venissero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune concederà un termine congruo e comunque non superiore a 180 gg. per la regolarizzazione di detti lavori; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando in tutto o in parte la somma garantita a titolo di cauzione e facendo gravare sull'Esercente l'eventuale maggior spesa con le modalità previste dall'art. 12 dell'All. A alla Del. Giunta Reg. 70/92.

Art.50. Rinvenimento e smaltimento rifiuti

La ditta esercente vigilerà che non vengano abbandonati o depositati rifiuti lungo la viabilità che congiunge la cava alla pubblica via, adottando le misure appropriate. Lo smaltimento dei rifiuti depositati o ritrovati in superficie lungo i tratti di viabilità privata interni al comparto/ambito estrattivo è a carico della ditta esercente. Analogamente, la stessa smaltirà i rifiuti depositati o ritrovati all'interno della cava.

TITOLO VI. IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI

Art.51. Impianti temporanei di trattamento degli inerti

Gli impianti temporanei di prima lavorazione e trattamento degli inerti (frantoio), se direttamente connessi alle attività estrattive disciplinate dal P.I.A.E., dovranno rivestire caratteri di assoluta precarietà ed essere rimossi al termine della coltivazione delle cave stesse.

Possono essere consentiti dal Comune ampliamenti e ammodernamenti di detti impianti nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva, a cui gli impianti stessi sono connessi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle aree occupate da tali frantoi temporanei per destinazioni diverse da quelle di selezione e prima lavorazione dei materiali estratti, compresa la messa in opera di impianti di trasformazione (per la produzione di asfalti, bitumi, calcestruzzi, ecc.).

Per i frantoi in oggetto, se ubicati all'interno di cave ricadenti in fascia A o B del PAI o del P.T.C.P., deve essere comunque assicurata l'assenza di interazioni negative degli impianti stessi e dei depositi temporanei connessi con l'assetto delle esistenti opere idrauliche di difesa e con il regolare deflusso delle piene. Il progetto di coltivazione e sistemazione finale della cava dovrà indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree occupate dal frantoio al termine dell'attività dell'impianto e prevedere di conseguenza adeguate garanzie fidejussorie.

SCHEDA PROGETTO

ELEMENTI SIGNIFICATIVI:	
Denominazione:	Ambito estrattivo vincolato AC74 di Rividulano
Denominazione PIAE (var. 2015)	Ambito comunale vincolato Ac74 – Rividulano (Comune di Corniglio)
Codice:	
Comune:	Corniglio (PR)
Identificazione catastale:	FOGLIO
	MAPPALI
	45
	296-299
	56
	7-8-9-10-11-12-13-14-32-33-34-35-36-37-38-39-40-68-69-70-71-72-73-74-76-102-103-104-146
Tipologia di cava:	Cava di montagna: ambito montano caratterizzato da marcata instabilità a causa delle elevate pendenze e della fratturazione della compagine rocciosa esistente nella parte superiore del versante.
Litotipi:	Arenarie, massi e detriti appartenenti alla formazione delle Arenarie di Groppo Sovrano.
Utilizzazione:	In alternativa alle ghiaie fluviali, per la produzione di pietrischi, e massi per difese spondali e idrauliche, opere di drenaggio, ecc..
Vincoli:	L'area è compresa nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" del PTCP vigente (art.14 delle NTA). Il sito è confinante con l'Area Contigua del Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma.
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI	CTR 5.000 RER: 217101 (MONTE NOCELLARA) e 217104 (CORNIGLIO)
DATI DIMENSIONALI:	
Superficie totale:	117.717 mq
Volumi autorizzabili:	100.000 mc
ZONIZZAZIONE:	
	Zona estrattiva
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	
Tipologia di scavo:	Cava a mezza costa, da coltivare a gradoni, morfologicamente raccordati con il pendio circostante e retrostante.
Massima pendenza delle scarpate di esercizio:	3/2 (56°)
Massima pendenza delle scarpate definitive di fine escavazione:	1/1 (45°) le scarpate saranno interrotte da banche di larghezza minima di 8 m ogni 10 m di altezza massima
Pendenza scarpate di ripristino	- Pendenza massima delle scarpate in materiali di riporto sarà di 2/3 (circa 33°)

	<p>con realizzazione alla sommità di una berma di larghezza circa 2.5m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendenza massima delle scarpate in roccia sarà di 1/1 (circa 45°) le scarpate saranno interrotte da banche di larghezza di circa 8 m ogni 10 m di altezza massima.
MODALITA' DI ATTUAZIONE:	PAUR: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi della L.R. 4/2018 con dichiarazione di interesse pubblico dell'intervento.
TIPOLOGIA DI RIASETTO:	Recupero naturalistico-vegetazionale, tramite rimodellamento morfologico dell'area di scavo e piantumazione di essenze arboreo ed arbustive tipiche dell'area e compatibili con gli ambienti circostanti (boschi di latifoglie miste, a cerro e roverella prevalenti).
DESTINAZIONE FINALE:	Recupero naturalistico del sito finalizzata al ripristino dei luoghi e messa in sicurezza della SP84
ELEMENTI PRESCRITTIVI:	<p>L'intervento estrattivo è finalizzato alla messa in sicurezza del versante prospiciente alla SP84 di Carobbio.</p> <p>Eventuali volumi aggiuntivi a quelli pianificati, se risultanti dagli interventi di stabilizzazione di cui sopra, potranno essere trattati e gestiti ai sensi delle normative del settore estrattivo.</p>